



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa
Floriana Lupo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 58-1/2022 P.U. (ristrutturazione dei
debiti), promosso

DA

Di Vita Salvatore e Borgese Ida, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Benedetto Schimmenti e Luciana Dimaggio
(SchimmentiDimaggio@legalmail.it – lucianadimaggio@pecavvpa.it) per
procura in calce al ricorso

RICORRENTI

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore (familiare)

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 aprile 2023:

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
ai sensi degli artt. 66 (Procedure familiari) e 67 e ss. CCII depositata in
data 7/12/2022 da Salvatore DI VITA [REDACTED]

[REDACTED] Ida BORGESE, [REDACTED]
[REDACTED] rappresentati e difesi dagli avv.ti Benedetto
Schimmenti e Luciana Dimaggio ed assistiti dall'OCC dott. Castrenze
Guzzetta;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa
Sezione in data 12 dicembre 2022;



letta la Relazione ex art. 68, comma 2 C.C.I.I. depositata dai proponenti – su sollecitazione dell'Ufficio – in data 19/12/2022, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatori sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

rilevato che, con decreto del 19.12.2022, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;

letta la relazione denominata "*Integrazione relazione organismo di composizione della crisi*", depositata dall'OCC - dott. Castrenze Guzzetta - ai sensi dell'art. 70 comma VI CCII il 19.01.2023;

lette le contestazioni svolte, sotto vari profili, dai creditori IBL – Istituto Bancario del Lavoro S.p.a. e Custodia Valori S.p.A. e le controdeduzioni formulate dall'OCC;

visto il provvedimento del 14.02.2023 con cui il GD ha fissato l'udienza del 22.03.2022 al fine di trovare soluzione ad "*ogni contestazione*";

riesaminata la memoria depositata dal creditore IBL – Istituto Bancario del Lavoro S.p.a. che si è opposto all'omologazione del piano di ristrutturazione contestando, da un lato, l'omessa considerazione di poste



attive o attività liquidabili e, dall'altro, l'incompletezza e genericità, sotto vari profili, della Relazione particolareggiata;

riesaminata la memoria depositata dal creditore Custodia Valori S.p.A. con cui ha chiesto di "rettificare la proposta di cui al Piano del Consumatore formulata dal Gestore della Crisi nella misura del 54,94% della soddisfazione, in relazione alle posizioni creditorie privilegiate indicate come riferite ad Affide e di pertinenza appunto di Custodia Valore – Credito su Pegno spa, ed attesa la peculiare natura del diritto di credito vantato dalla deducente, quale assistito da privilegio speciale, accertare e dichiarare il diritto di Custodia Valore – Credito su pegno spa a soddisfarsi sui beni conferiti in pegno dai debitori sig. Salvatore Di Vita e sig.ra Ida Borgese con vendita al pubblico incanto, disponendo la messa a disposizione della procedura dell'eventuale sopravanzo ricavato dalla vendita";

riesaminate le controdeduzioni formulate dall'OCC;

ritenuto che le contestazioni del creditore Custodia Valori S.p.A. possano ritenersi superate in considerazione della modifica della proposta di ristrutturazione dei debiti dei ricorrenti che, a rettifica dell'originaria proposta, prevede il soddisfacimento integrale del suddetto creditore;

ritenute condivisibili le conclusioni del nominato OCC sulle doglianze del creditore IBL – Istituto Bancario del Lavoro S.p.a. - e, in particolare:

- sull'omessa liquidazione del bene immobile, l'OCC ha così argomentato "...orbene, risulta alquanto evidente che il credito di IBL Banca Spa è esclusivamente in capo al Sig. Salvatore Di Vita (poiché trattasi di cessione del quinto sulla pensione). Quindi eventuali azioni giudiziarie per il recupero del credito potrebbero essere attivate solo sulle masse attive del Sig. Di Vita, assenti nello specifico caso.

L'immobile a cui fa riferimento invece IBL Banca Spa è posseduto integralmente dalla Sig.ra Borgese ... e i coniugi sono da sempre in separazione dei beni. Quindi gli unici creditori chirografari che potrebbero rivalersi sul bene immobile in parola sono quelli appartenenti alle masse



passive della Sig.ra Borgese di cui IBL Banca Spa non fa parte” (cfr. relazione integrativa OCC pag. 22);

- sull'asserita errata quantificazione delle masse attive: “... *al fine di confutare qualsiasi dubbio in merito al punto in esame lo scrivente Gestore della crisi ha richiesto al debitore ricorrente di produrre, in aggiunta alla relazione notarile, una ulteriore visura storica ipo-catastale in merito al bene immobile in parola (cfr. allegato 5).*

Dalla visura emerge chiaramente che le quote parti di immobili ricevuti in successione negli anni '80 sono state vendute nel lontano 1986. Quindi emerge chiaramente che non sono stati compiuti atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni così come richiesto dalla norma e che nessuna proprietà immobiliare sita nel comune di Trapani è intestata al Sig. Di Vita” (cfr. relazione integrativa OCC pag. 23);

- sulla percentuale offerta al creditore: è opinione di questo Giudice, in linea con la giurisprudenza più recente, che la percentuale di soddisfazione del creditore deve essere determinata con riguardo alle circostanze del caso concreto, nel caso in specie quindi la percentuale pari al 10% del credito, risulta in linea rispetto a quella offerta agli altri creditori, compatibile con le risorse finanziarie dei creditori, tenendo conto anche del fatto che non appaiono sussistenti possibilità di incremento del reddito familiare considerata anche l'età dei ricorrenti;

- sulle risorse da destinare al piano: anche sul punto appaiono condivisibili i conteggi e conclusioni riportate dal nominato OCC alle pagg. 25-27 della citata relazione integrativa che, in questa sede, devono considerarsi integralmente richiamate;

rilevato, altresì, che, ai sensi del comma 9 dell'art. 70 CCI “*quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria*”;



ritenuto, al riguardo, che - quanto al credito chirografario dell'opponente IBL - qualora si optasse per l'alternativa liquidatoria, sarebbe concreto il rischio di un'insoddisfazione dello stesso, in considerazione del fatto che dalla relazione particolareggiata risulta che unico bene liquidabile è rappresentato dall'immobile sito in Via Pietro Maggiore Toselli n. 159, di proprietà esclusiva di Ida Borgese, destinato a casa familiare dei ricorrenti, valutato dal CTP Arch. Zora in € 202.803,00;

considerato che, sul punto, appare condivisibile l'analisi effettuata dall'OCC, il quale - sulla base di dati estratti riguardanti tre procedure esecutive giudiziarie e relativi ad immobili allocati nel raggio di 1.000 (mille) metri dalla zona di residenza dei debitori ricorrenti e che per tipologia sono comparabili con l'immobile in esame - è giunto alla conclusione che la percentuale media di ribasso subita da un immobile venduto all'asta è pari al 43,72% rispetto al valore iniziale di mercato e che, conseguentemente, il valore di stima del bene immobile succitato subirebbe una riduzione pari ad € 113.569,68;

rilevato che tale importo sarebbe sufficiente al massimo per coprire le spese della procedura e soddisfare l'importo residuo del mutuo ipotecario stipulato dai ricorrenti con Unicredit Banca Spa (pari ad € 97.758,30), lasciando insoddisfatti i creditori chirografari, IBL compresa;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non risultando la sussistenza di elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che i ricorrenti presentano la seguente esposizione debitoria (comprensiva dei costi di accesso alla presente procedura):

Di Vita Salvatore: € 138.596,87, di cui € 5.290,00 per compenso Gestore della crisi ed € 1.415,00 per i legali;



Borgese Ida: € 95.325,78 di cui € 5.290,00 per compenso Gestore della crisi ed € 1.415,00 per i legali;

rilevato che i ricorrenti soddisferanno l'intero ceto creditorio secondo le seguenti percentuali:

- Di Vita onorerà l'86,11% dei suoi debiti originari;
- Borgese onorerà il 61,07% dei suoi debiti originari

rilevato che il piano prevede le seguenti modalità di rimborso:

Modalità di rimborso DI VITA	Valore	% relativa	Numero mensilità	importo rata	inizio	fine
Compenso Gestore della crisi	5290,00	78,90%	29,16	181,46	01/03/2023	20/08/2025
Avv. Benedetto Schimmenti	1415,00	21,10%	29,16	48,54	01/03/2023	20/08/2025
	6705,00					
	29,16					
Unicredit Banca Spa (rate mutuo anuitate)	1583,13	33,62%	20,48	77,32	21/08/2025	18/05/2027
Affide Spa	3128,00	66,38%	20,48	152,68	21/08/2025	18/05/2027
	4709,13					
	20,48					
Agenzia delle Entrate - Racossione	784,23	100,00%	3,41	230	19/05/2027	02/09/2027
	784,23					
	3,41					
Intesa S. Paolo (coobbligata)	1037,65	14,73%	30,64	33,87	03/09/2027	10/04/2030
Unicredit Banca Spa (fido di conto)	329,40	4,67%	30,64	10,75	03/09/2027	10/04/2030
IBL Banca Spa	5679,08	80,60%	30,64	185,38	03/09/2027	10/04/2030
	7046,13					
	30,64					

Modalità di rimborso BORGESE	Valore	% relativa	Numero mensilità	importo rata	inizio	fine
Compenso Gestore della crisi	5290,00	78,90%	15,17	348,72	01/03/2023	13/06/2024
Avv. Benedetto Schimmenti	1415,00	21,10%	15,17	93,28	01/03/2023	13/06/2024
	6705,00					
	15,17					
Unicredit Banca Spa (rate mutuo anuitate)	1583,13	5,39%	66,44	23,83	14/06/2024	02/02/2030
Affide Spa	27782,00	94,61%	66,44	418,17	14/06/2024	02/02/2030
	29365,13					
	66,44					
Intesa S. Paolo (coobbligata)	1037,65	100,00%	2,35	442	03/02/2030	17/04/2030
	1037,65					
	2,35					

rilevato che alle rate del piano di ammortamento della presente proposta dovrà essere aggiunta la rata mensile di euro 741,00 da versare a Unicredit Banca Spa nel rispetto dell'originario piano di ammortamento del mutuo ipotecario e che, essendo Salvatore Di Vita l'unico percettore di reddito del suo nucleo familiare, sarà egli stesso a corrispondere anche le rate di spettanza della coniuge sia per quanto riguarda il mutuo ipotecario sia per quel che concerne la presente proposta;



rilevato che Di Vita Salvatore assolverà a tale impegno destinando ai creditori una parte delle entrate nette mensili ammontanti a complessivi € 3.099,37 (reddito netto mensile da pensione), dalle quali sarà trattenuto quanto necessario per soddisfare le necessità familiari (importo stimato in € 1.453,48 al mese) e la rata mensile pari ad € 741,00 che sarà erogata a favore del creditore ipotecario Unicredit Banca S.p.A., rispettando, in tal modo, il piano originario di ammortamento del mutuo;

considerato che la rata mensile prevista dal piano, pari ad € 672,00, risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;

considerato che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

evidenziato, in ultimo, che, diversamente da quanto previsto nel piano originario, il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano in ossequio a quanto espressamente previsto dall'art. 71, comma 4, CCII che dispone testualmente: *"il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"*.

P.Q.M.

visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
Salvatore DI VITA [REDACTED]
[REDACTED] BORGESSE, [REDACTED]
[REDACTED]

DISPONE

che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Castrenze Guzzetta, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII;
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a Salvatore DI VITA [REDACTED]
[REDACTED] Ida BORGESSE, [REDACTED]
[REDACTED] la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di

pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito
in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

ORDINA

al creditore Società Custodia Valore – Credito su Pegno Spa la
restituzione parziale dei gioielli in pegno man mano che i debitori ricorrenti
provvederanno alla restituzione integrale di quanto dovuto secondo le
modalità e i tempi stabiliti dalla relazione integrativa

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive
e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché il divieto per i debitori
di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente
autorizzati da questo giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai
ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott.
Castrenze Guzzetta.

Palermo, 3 maggio 2023

IL GIUDICE

Floriana Lupo

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto
con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle
regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*

